

COMUNE DI AGLIANO TERME

Provincia di Asti



Piazza Roma, 21 – 14041 AGLIANO TERME

Tel. 0141/954023 – Fax 0141/954564

Ufficio Tecnico

E-mail responsabiletecnico.agliano@ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. ¹⁸... DEL 01/10/2013

Indice

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Informativa
- Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 7 - Notificazione
- Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 11 - Obblighi degli operatori
- Art. 12 - Diritti dell'interessato
- Art. 13 - Sicurezza dei dati
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 17 - Comunicazione
- Art. 18 - Tutela
- Art. 19 - Provvedimenti attuativi
- Art. 20 - Norma di rinvio
- Art. 21 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di **Agliano Terme** nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. **Principio di liceità**: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
3. **Principio di necessità**: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di proporzionalità**: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. **Principio di finalità**: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che

transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per **"titolare"**, il Comune di **Agliano Terme** nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k) per **"Codice"** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di **Agliano Terme** e collegati ad apposito Server installato presso la sede della Polizia Locale o sede del servizio svolto in forma associata o comunque in una sede del Comune con locale idoneo.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in **ALLEGATO** al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso

circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di **Agliano Terme**, dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - riprendere le immagini di specifici siti comunali;
 - verificare le adiacenze di uffici comunali;
 - presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'interno e dall'esterno;
 - monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
 - controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale;
 - monitorare eventuali aree soggette ad abbandono di rifiuti.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 – Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di **Agliano Terme** nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - e) conservati per un periodo non superiore alle 72 ore successive alla rilevazione (trattasi di sicurezza urbana come da provvedimento del Garante Privacy del 08/04/2010), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di ufficio servizi (massimo 7 giorni), nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate al Server che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza dinamica preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso il Server ubicato presso il Comando della Polizia Locale o altra sede idonea. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.
5. La registrazione è consentita:
 - relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza dei luoghi di sepoltura, degli edifici di proprietà comunale, o in altri luoghi pubblici da individuare preventivamente e limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dell'ambiente (esempio: abbandono di rifiuti) e per la tutela dal rischio di atti vandalici;
 - relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità, nel corso delle 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera e) all'art. 9 comma 1 in forma non

continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada;

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera e) presso il Server. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati;
7. Ai fini dell'accesso alle immagini da parte della Polizia Locale o forze dell'ordine, l'impianto di videosorveglianza e la modalità di raccolta dei dati devono essere coerenti con i fini e la funzionalità della rete wireless Intranet realizzata dall'Unione Comunità Collinare Valtigione e dintorni.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione delle procedure adottate in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 6 nell'Ufficio dove è posizionato il Server ed ai relativi impianti di raccolta immagini può accedere il solo personale autorizzato.
2. L'Ufficio dove è posizionato il Server è sistematicamente chiuso a chiave e dotato di sistema di controllo degli accessi, esso è ubicato nel Comando della Polizia Locale o in altra sede idonea, e comunque non accessibile al pubblico.
3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 17 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

CAPO V NORME FINALI

Art. 19 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento;
2. Per ogni sito soggetto a videosorveglianza verrà predisposta apposita scheda tecnica, come da allegato 2, indicante la motivazione che ha generato la necessità di videosorveglianza, l'area interessata, con allegata planimetria in cui è evidenziato il posizionamento delle telecamere e gli angoli di visuale delle telecamere, il tipo di impianto, le modalità di trasmissione dei dati al server. Le schede tecniche sono conservate e mantenute aggiornate a cura del responsabile del trattamento dati di cui all'art. 8;
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale;
4. Con l'atto di nomina, a cura del responsabile del trattamento dati di cui all'art. 8, ai singoli incaricati sono affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema nell'ambito del presente disciplinare;
5. Prima dell'utilizzo dell'impianto gli incaricati sono istruiti sul corretto uso del sistema, sulla normativa di riferimento e sul presente disciplinare. La formazione sarà dichiarata e documentata;
6. Copia dei provvedimenti di nomina dovranno essere trasmessi alla Segreteria dell'Ente per la conservazione nei fascicoli personali degli interessati;
7. La manutenzione dell'impianto compete ai Servizi Tecnici Comunali.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Allegato 1:

Esempio di cartello di avviso.

